



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 337/2024

semplificata ex art. 218, co 3 c.g.c.

nel giudizio in materia di pensioni civili per l'ottemperanza della sentenza di

questa Sezione n. 192/2023, iscritto al n. **69343/C** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso, notificato in data 16 ottobre 2023 e depositato in data

18 ottobre 2023.

AD ISTANZA DI

C. V. (C.F.OMISSIS), nato a OMISSIS e residente in OMISSIS Via

OMISSIS, rappresentato e difeso per procura speciale allegata al ricorso

introdotto dall'avv. Pietro Longo (C.F. LNGPTR67H17F158I - PEC:

avv.pietrolongo@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

Giacomo La Scala in Palermo nella Via Villaerosa n. 41.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F.:

NRRTNG70H55F061Y - PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e

dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F.: GRMFNC64R17F158V - PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

NEI CONFRONTI DI

Ministero dell'interno - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (C.F. 97149560589), con sede in Roma nella Piazza Cavour n. 25 (PEC: protocollo.albosegretari@pec.intemo.it), rappresentato dal viceprefetto Michele Meloni.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2024, l'avv. Gabriele Sottile per parte ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente adiva questa Corte per l'ottemperanza della sentenza n. 192/2023 di questa Sezione, emessa in data 03.04.2023, pubblicata in data 05.04.2023, notificata all'INPS con formula esecutiva in data 17 aprile 2023, non appellata dall'Istituto previdenziale e, quindi, passata in giudicato.

Lo stesso rappresentava che con ricorso iscritto al n. 67959/C aveva adito questa Sezione avverso il silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di riscatto ai fini pensionistici e dei periodi di aspettativa e part-time per come indicati nel corpo del ricorso introduttivo, esponendo al contempo che l'INPS, in parziale accoglimento delle domande formulate, riconosceva la spettanza del riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia rispettivamente indicati al punto n.1 del ricorso introduttivo, per il periodo dal 01.09.2013 al

30.09.2013, ed al punto n. 3, per quello dal 01.10.2015 al 31.10.2015,

riconoscendo solo parzialmente la domanda amministrativa di cui al punto n.

2, relativa al riscatto di tutti gli altri periodi di aspettativa per gravi motivi di

famiglia certificati in estratto conto.

Con sentenza n. 192/2023 del 3 aprile 2023, la Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana, dichiarava preliminarmente la

cessata materia del contendere con riferimento ai periodi di riscatto

riconosciuti dall'INPS, riconoscendo altresì la spettanza alla sig. C. del

riscatto dei rimanenti periodi indicati nel ricorso, condannando

contestualmente l'INPS al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente

subordinatamente all'accettazione ed al pagamento degli oneri di riscatto e

dei contributi volontari da parte del ricorrente, con conseguente

riliquidazione del trattamento pensionistico dal 01.01.2020, comprensivo dei

ratei pensionistici arretrati maggiorati degli interessi legali e della

rivalutazione monetaria, e condanna al pagamento delle spese legali nei

confronti dell'INPS nella misura di euro 1.000,00.

Parte ricorrente lamentava la parziale esecuzione della sentenza predetta da

parte dell'INPS, rappresentando che l'Ente previdenziale aveva provveduto,

a seguito di diffida formulata in data 07.07.2023, al solo pagamento delle

spese legali nei confronti del sig. C. senza adottare alcuna misura in ordine

alla riliquidazione del trattamento pensionistico comprensivo dei periodi di

riscatto riconosciuti nella predetta sentenza.

Parte ricorrente adiva, quindi, questa Corte al fine di ottenere l'ottemperanza

della sentenza n. 192/2023 del 03.04.2023, formulando le seguenti

conclusioni:

192/2023 in data 5.4.2023, nel giudizio pensionistico iscritto al n. 67959/C,

esecuzione, entro un termine perentorio, alle relative statuizioni come sopra

corrisposte;

fissandone il compenso e ponendolo interamente a carico dell'Istituto

resistente;

somma di denaro dovuta dall'Istituto resistente, per ogni violazione o

giudicato, condannando al pagamento in favore del ricorrente;

spese del presente giudizio.

del giudizio, veniva fissata l'udienza di discussione per il 21 febbraio 2024.

notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle

Amministrazioni resistenti.

dell'interno-Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali riportandosi

alla memoria già depositata per il giudizio 67959.

IV. In data 20 febbraio 2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando

che il ricorrente lamentava la mancata esecuzione della sentenza n. 192/2023, che riconosce il diritto del ricorrente al riscatto dei seguenti periodi di aspettativa a) dal 01.01.2006 al 31.03.2006; b) dal 01.09.2014 al 17.10.2014; c) dal 26.10.1997 al 30.11.1997 e al riscatto dei periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale prestato dal 15.04.2016 al 31.12.2018 e alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi per i periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale prestato nel 2019.

L'Istituto rappresentava, altresì, che la sentenza era ancora in corso di esecuzione, essendo stati già emessi n. 2 provvedimenti di riscatto allegato, evidenziando che il primo si riferisce al periodo 26.10.1997 - 30.11.1997 (periodo di aspettativa per campagna elettorale) e il secondo ai periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale prestato dal 15.04.2016 al 31.12.2018.

Si deduceva che l'ultimo riscatto (periodo di aspettativa per motivi di famiglia (01.01.2006-31.03.2006 e 01.09.2014-17.10.2014) e la domanda di contribuzione volontaria erano in lavorazione.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- concedere un rinvio, alla prima udienza, in attesa del completamento dell'iter amministrativo per l'esecuzione della sentenza;
- dichiarare, infine, eseguita la sentenza e cessata la materia del contendere;
- con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

V. All'udienza del 21 febbraio 2024 con ordinanza a verbale, su richiesta concorde delle parti, veniva fissata l'udienza di discussione del 5 giugno 2024 al fine di permettere all'INPS di completare l'esecuzione della sentenza

di cui è causa assegnando termine per note e documenti.

VI. In data 31 maggio 2024 parte ricorrente depositava note difensive in cui rappresentava che nelle more del giudizio l'Istituto aveva provveduto a riconoscere i periodi di riscatto, secondo quanto statuito in seno al primo capo del dispositivo della sentenza n. 192/2023 per cui è giudizio, ed in particolare:

- il riscatto dei seguenti periodi di aspettativa:

a) dal 01.01.2006 al 31.03.2006 - aspettativa per motivi di famiglia;

b) dal 01.09.2014 al 17.10.2014 - aspettativa per motivi di famiglia;

c) dal 26.10.1997 al 30.11.1997 - aspettativa campagna elettorale;

- il riscatto dei periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale prestato dal 15.04.2016 al 31.12.2018;

- la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi per i periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale prestato nel 2019.

Parte ricorrente deduceva che l'Istituto risultava in atto inadempiente in ordine al dovuto aggiornamento della posizione contributiva, atteso che i periodi sopra riscattati solo in parte figuravano in seno all'estratto conto e che l'Ente non aveva provveduto a riliquidare la pensione con decorrenza dal 01/01/2020 e a corrispondere il trattamento pensionistico così come riliquidato e a pagare le differenze dei ratei arretrati maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.

La difesa attorea evidenziava che dei relativi provvedimenti di riscatto erano stati quantificati gli oneri e i contributi volontari da versare e che essi erano stati accettati e pagati dal ricorrente allegando la documentazione probante di tale fatto.

Il ricorrente, quindi, deduceva che risultava del tutto ingiustificata la mancata ottemperanza dell'Ente al corretto aggiornamento della posizione contributiva ai fini pensionistici, conseguente ai riscatti e all'erogazione dei benefici economici per cui, ritenuto il decorso del tempo e lo spirare del termine perentorio ultimo assegnato, si opponeva ad ogni eventuale istanza di rinvio da parte dall'Istituto resistente inteso a dilazionare ulteriormente la definizione e si chiedeva la nomina di un commissario *ad acta*.

VII. In data 3 giugno 2024 l'INPS trasmetteva note di deposito relativa ai seguenti documenti: provvedimento di riliquidazione pensione del 19.03.2024; n. 3 determine di riscatto; n. 1 determina di contribuzione volontaria.

Veniva rappresentato che i provvedimenti di riscatto e di contribuzione volontaria erano stati emessi, evidenziando che, rispetto al provvedimento di riliquidazione della pensione, era intervenuta in data successiva (07.05.2024) l'accettazione con pagamento rateale del riscatto (all. n. 6.pec). Si sottolineava anche il fatto che il periodo oggetto di contribuzione volontaria non risultava inserito e che, tuttavia, atteso che il provvedimento riporta scadenza di pagamento del 30.06.2024, nei sistemi non potrà essere associato alla posizione del sig. C. prima di fine luglio 2024 ai fini della nuova riliquidazione della pensione.

Si concludeva deducendo che rimaneva da emettere un ultimo ulteriore provvedimento di riliquidazione.

VIII. All'udienza del 5 giugno 2024 con ordinanza a verbale, in considerazione che il provvedimento di riscatto "aspettativa motivi famiglia 2006-2014" era stato accettato dal ricorrente in data 13 maggio 2024 con la

modalità del pagamento rateale e che l'Istituto nelle note del 3 giugno 2024 aveva dedotto di avere fatto una prima riliquidazione della pensione in data 19.03.2024 e che rimaneva da realizzare l'ultima riliquidazione a seguito del provvedimento di riscatto accettato nel mese di maggio 2024 per cui la posizione previdenziale del ricorrente non poteva essere aggiornata prima di fine luglio 2024, fissava l'udienza del 18 ottobre 2024 per verificare l'integrale esecuzione della sentenza di cui è giudizio di ottemperanza, assegnando termine di 10 giorni prima per il deposito di note e documenti.

IX. In data 1° ottobre 2024 l'INPS trasmetteva note di deposito rappresentando che, a completa esecuzione della sentenza n. 192/2023, si era provveduto a riliquidare il trattamento sulla scorta dell'estratto conto aggiornato (tutti i periodi di riscatto e la contribuzione volontaria), allegando l'ultima determina di riliquidazione (ME1032024001191).

X. In data 9 ottobre 2024 parte ricorrente depositava note autorizzate deducendo che l'INPS ad oggi aveva solo parzialmente provveduto all'esecuzione della sentenza 192/2023, per cui sarebbe persistente l'interesse all'ottemperanza.

A tal proposito si rilevava l'intervenuto riconoscimento dei periodi di riscatto e l'integrale corresponsione degli oneri e si deduceva sull'inottemperanza all'ordine di riliquidazione della pensione e al pagamento delle differenze dei ratei.

Il ricorrente, ritenuto il decorso del tempo e lo spirare dei termini assegnati già del maggio 2024 e ottobre 2024 si opponeva ad ogni eventuale istanza di rinvio da parte dall'Istituto resistente inteso a dilazionare ulteriormente la definizione e chiedeva la nomina di un commissario *ad acta*.

Venivano rassegnate le conclusioni di cui al ricorso, con conseguente richiesta di nomina di un commissario ad acta,

XI. All'udienza del 18 ottobre 2024 il difensore di parte ricorrente si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere e insisteva nel ricorso mentre l'INPS, pur prospettando l'opportunità di un rinvio per permettere al ricorrente di esaminare gli ultimi documenti depositati dall'Istituto e constando l'opposizione di parte ricorrente a tale rinvio, chiedeva che il giudizio fosse deciso.

La causa, quindi, era posta in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, ex artt. 17 e 101 c.g.c., deve essere scrutinata la questione rilevabile d'ufficio della legittimazione passiva del Ministero dell'interno-Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali che nel ricorso è stato convenuto in giudizio "ai soli fini di rito".

Secondo l'insegnamento costante della Corte Suprema, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr.: Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).

Secondo tale consolidato orientamento legittimati passivi, quindi, sono tutti coloro che hanno interesse a contraddire la domanda proposta nel giudizio, per mantenere una situazione giuridica opposta a quella che viene richiesta al giudice dall'attore.

Nel caso di specie non sussiste la legittimazione (passiva) concorrente del Ministero dell'interno-Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali con l'INPS (anch'essa convenuta) atteso che il *petitum* sostanziale introdotto da parte ricorrente non contiene alcuna domanda di ottemperanza rivolta al Ministero.

Conseguentemente, il Ministero dell'interno-Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali va estromesso da presente giudizio di ottemperanza.

2. In via pregiudiziale si osserva che parte ricorrente, dopo essersi opposta all'assegnazione di un termine breve per il deposito di note difensive ex art. 167, co. 2 c.g.c., nelle date del 21 e del 22 ottobre 2024, dopo l'udienza di discussione del 18 ottobre 2024 e la successiva pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 167, co. 1 c.g.c., ha provveduto a trasmettere irritualmente ulteriore documentazione.

Tale produzione documentale di parte ricorrente dopo la discussione e la decisione della causa va dichiarata inammissibile e non è presa in considerazione in quanto depositata in violazione della disciplina sulla produzione documentale nel giudizio pensionistico contabile finalizzata a garantire il pieno rispetto del contraddittorio delle parti.

Questo Giudice rileva che il codice di giustizia contabile prevede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 154, 156, 164 del c.g.c. e degli artt. 8, co. 5 e 11 dell'All. 2-Norme attuazione del c.g.c., che nel processo pensionistico contabile entrambe le parti del giudizio, sia quella privata che quella pubblica, sono onerate di produrre in giudizio, all'atto della loro costituzione, gli elementi di prova che supportano le relative domande ed eccezioni, ivi compresi i documenti che devono essere contestualmente

depositati.

Inoltre, l'art. 164 ai commi 5, 6 e 6 contempla la possibilità di concedere termini per la produzione di prove contrarie, anche in relazione alle difese svolte dai convenuti nelle rispettive comparse costitutive.

Norme di chiusura sono costituite dall'art. 11, 2° periodo, All. 2-Norme attuazione del c.g.c., secondo cui "Il Presidente della Sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza" e l'art. 8, co. 5, secondo periodo delle stesse norme di attuazione secondo cui "Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione".

Risulta evidente che la disciplina richiamata, la quale ricalca quella prevista per il rito del lavoro (artt. 415 e 416 c.p.c.), prevede che l'attore e il convenuto devono indicare nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione i documenti di cui intendono avvalersi e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione successiva non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione e fermo restando il potere d'ufficio del giudice di acquisire nuovi mezzi di prova ove essi siano indispensabili per la decisione della causa (cfr. Cass. civ., Sez. L, sent. n. 25346/2019) in considerazione del fatto che nel giudizio pensionistico contabile il principio dispositivo è temperato dall'esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito pensionistico.

Alla luce delle superiori considerazioni risulta evidente che la produzione

documentale di parte ricorrente nelle date del 21 e 22 ottobre 2024 dopo la discussione e la definizione del giudizio è del tutto irrituale e tardiva e si pone in contrasto con il principio del contraddittorio e della parità delle parti. Tale condotta del ricorrente risulta essere del tutto ingiustificata considerato che il suo difensore nell'udienza del 18 ottobre 2024 si è opposto con vigore ad un termine breve a difesa sollecitato dall'INPS. Conseguentemente la suddetta produzione documentale del 21 e del 22 ottobre 2024 va dichiarata inammissibile.

3. Passando al merito, si osserva che il giudizio verte sull'ottemperanza della sentenza n. 192/2023 di questa Sezione che, per quanto qui di interesse, ha statuito quanto segue:

1) ha riconosciuto il diritto del sig. V. C.

- al riscatto dei seguenti periodi di "aspettativa":

a) dal 01.01.2006 al 31.03.2006;

b) dal 01.09.2014 al 17.10.2014;

c) dal 26.10.1997 al 30.11.1997;

- al riscatto dei periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale prestato dal 15.04.2016 al 31.12.2018;

- alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi per i periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale prestato nel 2019;

2) ha condannato l'INPS a concludere celermente i relativi procedimenti amministrativi quantificando gli oneri di riscatto e i contributi volontari da versare e, subordinatamente all'accettazione e al pagamento degli oneri di riscatto e dei contributi volontari da parte del ricorrente, a riliquidare la sua pensione con decorrenza dal 01/01/2020 e a corrispondere il trattamento

pensionistico così come riliquidato e a pagare le differenze dei ratei arretrati

maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria *ex art. 167, co. 3,*

c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c.

Entrambi le parti hanno concordato che nel corso del giudizio l'Istituto

previdenziale ha provveduto a completare i procedimenti amministrativi

complessi, a seguito di integrale corresponsione da parte del sig. C. degli

oneri previsti, per riconoscere al ricorrente tutti i suddetti periodi.

La questione residuale controversa attiene, invece, alla riliquidazione della

pensione e al pagamento della pensione così riliquidata.

Infatti, secondo l'INPS la riliquidazione della pensione del ricorrente con il

riconoscimento di tutti i periodi oggetto della sentenza n. 192/2023 sarebbe

avvenuta nel corso del giudizio con la determina n. OMISSIS del 19 marzo

2024 e con la successiva determina n. OMISSIS, entrambe adottate “a

seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa” derivante dal

computo pensionistico dei suddetti periodi. Di contro, secondo il ricorrente

tale riliquidazione non sarebbe stata ancora completata e non sarebbe stata

ancora pagata la pensione riliquidata e gli arretrati sui ratei percepiti dalla

decorrenza della pensione (01.01.2020).

Questo Giudice osserva che l'ultima determina di riliquidazione della

pensione in godimento del ricorrente (atto n. OMISSIS) versata in atti

dall'INPS argomentando che con essa è stato riliquidato il “trattamento sulla

scorta dell'estratto conto aggiornato (tutti i periodi di riscatto e la

contribuzione volontaria”, effettivamente nel “QUADRO I - SERVIZIO

UTILE AI FINI DEL DIRITTO” computa tutti i suddetti servizi oggetto

della sentenza n. 192/2023 di questa Sezione rideterminando l'importo della

pensione in godimento in euro 34.346,62 rispetto al *quantum* di euro 32.343,42 della precedente determina n. OMISSIS del 19 marzo 2024.

Alla luce di tali considerazioni risulta che l'INPS, in esecuzione della sentenza n. 192/2023 di questa Sezione, ha provveduto alla riliquidazione della pensione del ricorrente, per cui rispetto alla domanda di ottemperanza di tale parte del *decisum* è venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente per cui la relativa domanda deve essere dichiarata improcedibile.

Infatti, la sopravvenuta carenza di interesse è ricollegabile ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto, tale da riverberare i suoi effetti sull'interesse ad agire che, in virtù del fondamentale principio espresso dall'art. 100 c.p.c., richiamato espressamente dall'art. 7, co. 2, c.g.c., deve permanere inalterato fino alla definizione della causa, dovendo comunque sussistere l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice (Cass., sent. 27 gennaio 2011, n. 2051).

Di contro, alla data dell'udienza del 18 ottobre 2024, non risulta in atti che l'INPS ha pagato la pensione per come riliquidata con l'atto n. OMISSIS, per cui per tale parte il ricorso va accolto.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 218 co. 1 lett. a) c.g.c., si assegna all'INPS il termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione, per provvedere a corrispondere il trattamento pensionistico così come riliquidato e a pagare le differenze dei ratei arretrati maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c. dando piena ed integrale esecuzione della sentenza

n. 192/2023 di questa Sezione giurisdizionale.

Nel contempo, per l'ipotesi di ulteriore inerzia è nominato sin d'ora il commissario *ad acta* nella persona del direttore *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina (PEC: *rts-me.rgs@pec.mef.gov.it*), con facoltà di subdelega ad un funzionario dell'Ufficio di appartenenza. Tale commissario *ad acta*, nel caso di perdurante inottemperanza, dovrà provvedere ad adottare tutti gli atti per dare esatta esecuzione alla sent. n. 192/2023 di questa Sezione nell'ulteriore termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione da parte del ricorrente del persistente inadempimento, dando tempestiva comunicazione a questo Giudice dell'attività svolta.

4. Le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti considerato che l'esecuzione della sentenza di cui è causa ha richiesto un procedimento complesso di preventiva determinazione degli oneri dei benefici da parte dell'Istituto previdenziale e di successivo pagamento degli stessi da parte del ricorrente con la necessità di un congruo lasso di tempo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 218 c.g.c.

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno-Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;

- dichiara improcedibile il ricorso per ottemperanza per sopravvenuta

carenza di interesse con riferimento alla riliquidazione della pensione del
ricorrente in esecuzione della sent. n. 192/2023;

- accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto,

- ordina all'INPS, in esecuzione della sent. n. 192/2023, di provvedere a corrispondere il trattamento pensionistico così come riliquidato e di pagare le differenze dei ratei arretrati maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria *ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c.* entro il termine di 90 (*novanta*) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione;

- dispone, in caso di persistente inerzia da parte dell'INPS alla scadenza del suddetto termine, la nomina del commissario *ad acta*, per l'esatta esecuzione della sent. n. 192/2023 di questa Sezione, nella persona del direttore *p.t.* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina (PEC: *rts-me.rgs@pec.mef.gov.it*), che provvederà nell'ulteriore termine di 30 (*trenta*) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte del ricorrente;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e per la notifica al direttore *p.t.* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina (PEC: *rts-me.rgs@pec.mef.gov.it*), nella qualità di commissario *ad acta* designato con facoltà di subdelega, a cui sarà trasmessa anche copia della sentenza n. 192/2023 di questa Sezione giurisdizionale.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2024.

Il Giudice

